

Decreto federale

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del 19 marzo 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 2009²,

decreta:

Art. 1

¹ Lo scambio di note del 14 gennaio 2009³ tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale è approvato.

² Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea, conformemente all'articolo 7 capoverso 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, dell'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali in relazione allo scambio di note di cui al capoverso 1.

Art. 2

La legge federale che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale è approvata nella versione qui annessa.

1 RS 101
2 FF 2009 5873
3 RS ...; FF 2009 5921
4 RS 0.362.31

Art. 3

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della legge federale di cui all'articolo 2.

Consiglio nazionale, 19 marzo 2010

La presidente: Pascale Bruderer Wyss
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 19 marzo 2010

La presidente: Erika Forster-Vannini
Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 30 marzo 2010⁵

Termine di referendum: 8 luglio 2010

Legge federale

che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale

del 19 marzo 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 2009⁶,
decreta:

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005⁷ sugli stranieri

Art. 111c cpv. 3

³ Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia.

Art. 111e

Abrogato

Art. 111f, primo periodo

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati. ...

Art. 111g e 111h

Abrogati

⁶ FF 2009 5873
⁷ RS 142.20

2. Legge del 26 giugno 1998⁸ sull'asilo

Ingresso, primo comma

visto l'articolo 121 della Costituzione federale⁹;

...

Art. 102d

Abrogato

Art. 102e, primo periodo

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati. ...

Art. 102f e 102g

Abrogati

3. Legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sulla protezione dei dati

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 95, 122 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale¹¹;

...

Art. 7a

Abrogato

Art. 9 Restrizione del diritto d'accesso

¹ Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

- a. una legge in senso formale lo preveda;
- b. interessi preponderanti di un terzo lo esigano.

² Un organo federale può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui:

- a. un interesse pubblico preponderante, in particolare la sicurezza interna o esterna della Confederazione, lo esiga;

⁸ RS 142.31

⁹ RS 101

¹⁰ RS 235.1

¹¹ RS 101

- b. la comunicazione delle informazioni comprometta lo scopo di un'istruzione penale o di un'altra procedura d'inchiesta.

³ Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, l'organo federale deve fornire le informazioni, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

⁴ Il detentore privato di una collezione di dati può inoltre rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, nella misura in cui lo esigano suoi interessi preponderanti e a condizione che non comunichi i dati personali a terzi.

⁵ Il detentore della collezione di dati deve indicare per quale motivo rifiuta, limita o differisce l'informazione.

Art. 14 Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità

¹ Se vengono raccolti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, il detentore della collezione di dati ha l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

² Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

- a. l'identità del detentore della collezione di dati;
- b. le finalità del trattamento dei dati;
- c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati.

³ Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

⁴ L'obbligo di informare del detentore della collezione di dati decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

- a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure
- b. l'informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

⁵ Il detentore della collezione di dati può rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 4.

Art. 18a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali

¹ Se vengono raccolti dati personali, gli organi federali hanno l'obbligo di informarne la persona interessata; questo obbligo sussiste anche laddove i dati siano raccolti presso terzi.

² Alla persona interessata vanno comunicate almeno le seguenti informazioni:

- a. l'identità del detentore della collezione di dati;
- b. le finalità del trattamento dei dati;
- c. le categorie di destinatari dei dati, se è prevista una comunicazione di dati;

- d. il diritto d'accesso di cui all'articolo 8;
- e. le conseguenze del suo rifiuto di fornire i dati personali richiesti.

³ Se i dati non sono raccolti presso di lei, la persona interessata deve essere informata al più tardi al momento della registrazione dei dati o, se i dati non sono registrati, al momento della loro prima comunicazione a terzi.

⁴ L'obbligo di informare degli organi federali decade se la persona interessata era già stata informata o, nei casi di cui al capoverso 3, se:

- a. la registrazione o la comunicazione dei dati è esplicitamente prevista dalla legge; oppure
- b. l'informazione non sia possibile o esiga mezzi sproporzionati.

⁵ Se l'obbligo di informare pregiudica la competitività di un organo federale, il Consiglio federale può limitare tale obbligo alle raccolte di dati degni di particolare protezione e di profili della personalità.

Art. 18b Restrizione dell'obbligo di informare

¹ Gli organi federali possono rifiutare, limitare o differire l'informazione facendo valere gli stessi motivi di cui all'articolo 9 capoversi 1 e 2.

² Appena cessano i motivi di rifiuto, limitazione o differimento, gli organi federali sono tenuti a rispettare l'obbligo di informare, a meno che ciò sia impossibile, o possibile soltanto con mezzi sproporzionati.

Art. 21 cpv. 2 lett. b

² Gli organi federali distruggono i dati personali che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico, tranne quando tali dati:

- b. devono essere conservati a titolo di prova, per misura di sicurezza o per salvaguardare un interesse degno di protezione della persona interessata.

Art. 26 Nomina e statuto

¹ L'Incaricato è nominato dal Consiglio federale per un quadriennio. La sua nomina sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale.

² Il rapporto di lavoro dell'Incaricato è retto dalla legge del 24 marzo 2000¹² sul personale federale, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

³ L'Incaricato esercita la sua funzione in modo indipendente, senza ricevere istruzioni da alcuna autorità. È aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

⁴ Dispone di una segreteria permanente e di un proprio preventivo. Assume il proprio personale.

¹² RS 172.220.1

⁵ All'Incaricato non si applica il sistema di valutazione di cui all'articolo 4 capoverso 3 della legge sul personale federale.

Art. 26a Rinnovo e cessazione del mandato

¹ Il mandato è tacitamente rinnovato di quattro anni, a meno che, al più tardi sei mesi prima della scadenza, il Consiglio federale decida di non rinnovarlo per motivi oggettivi sufficienti.

² Con un preavviso di sei mesi, l'Incaricato può chiedere al Consiglio federale la cessazione del mandato per la fine di ogni mese.

³ Il Consiglio federale può destituire l'Incaricato prima della scadenza del suo mandato se:

- a. intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato gravemente i suoi doveri d'ufficio; oppure
- b. ha durevolmente perso la capacità di esercitare il suo ufficio.

Art. 26b Altra attività

Il Consiglio federale può autorizzare l'Incaricato a esercitare un'altra attività, sempreché questa non pregiudichi la sua indipendenza e la sua reputazione.

Art. 30 cpv. 1

¹ L'Incaricato fa rapporto all'Assemblea federale periodicamente e secondo i bisogni. Trasmette contemporaneamente il rapporto al Consiglio federale. I rapporti periodici sono pubblicati.

Art. 34 cpv. 1

¹ Sono punite, a querela di parte, con la multa le persone private che:

- a. contravvengono agli obblighi previsti dagli articoli 8–10 e 14 fornendo intenzionalmente informazioni inesatte o incomplete;
- b. omettono intenzionalmente:
 1. di informare la persona interessata conformemente all'articolo 14 capoverso 1; oppure
 2. di fornire alla persona interessata le informazioni previste dall'articolo 14 capoverso 2.

Art. 38a Disposizione transitoria della modifica del 19 marzo 2010

Il diritto anteriore è applicabile alla nomina e alla cessazione del mandato dell'Incaricato fino alla fine della legislatura nel corso della quale entra in vigore la presente modifica.

4. Codice penale¹³

Ingresso, primo comma

visto l'articolo 123 della Costituzione federale¹⁴;

...

Art. 355f

^{1bis} Cooperazione giudiziaria nell'ambito degli accordi di associazione a Schengen: comunicazione di dati personali
a. A uno Stato terzo o a un organo internazionale

¹ I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen¹⁵ (Stato Schengen) possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

- a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
- b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione in materia penale;
- c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- d. lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un'adeguata protezione dei dati.

¹³ RS 311.0

¹⁴ RS 101

¹⁵ Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS **0.362.31**);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004 sotto forma di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS **0.362.1**);
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS **0.362.32**);
- d. l'Accordo del 28 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea (RS **0.362.33**);
- e. il Protocollo del 28 febbraio 2008 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS **0.362.11**; non ancora entrato in vigore).

² In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

³ L'autorità competente informa senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

⁴ In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;
- b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o
- c. garanzie sufficienti assicurano un'adeguata protezione dei dati.

Art. 355g

b. A una persona fisica o giuridica

¹ I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen se:

- a. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede;
- b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
- c. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
- d. la comunicazione è indispensabile:
 1. all'adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica;
 2. per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure per eseguire una decisione in materia penale;
 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica; o
 4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.

² L'autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.

5. Legge federale del 12 giugno 2009¹⁶ sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen

Art. 2 cpv. 3

³ Il trattamento di informazioni ai sensi della presente legge è retto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati della Confederazione e dei Cantoni; sono fatti salvi gli articoli 6a–6c.

Art. 6a Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali

Se lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali lo richiede esplicitamente, l'autorità di perseguimento penale non informa la persona interessata.

Art. 6b Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen

¹ Le autorità di perseguimento penale possono comunicare i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se:

- a. la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- b. il destinatario è competente per prevenire, accertare o perseguire un reato;
- c. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
- d. lo Stato terzo o l'organo internazionale assicura un'adeguata protezione dei dati.

² In deroga al capoverso 1 lettera c, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
- b. la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

³ Le autorità di perseguimento penale informano senza indugio lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali delle comunicazioni effettuate in virtù del capoverso 2.

⁴ In deroga al capoverso 1 lettera d, in singoli casi i dati personali possono essere comunicati se:

- a. la comunicazione è necessaria per tutelare interessi preponderanti degni di protezione della persona interessata o di terzi;

¹⁶ RS 362.2

- b. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante; o
- c. garanzie sufficienti assicurano un'adeguata protezione dei dati.

Art. 6c Comunicazione a una persona fisica o giuridica di dati provenienti da uno Stato Schengen

¹ Le autorità di perseguimento penale possono comunicare in singoli casi a una persona fisica o giuridica in uno Stato Schengen i dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen se:

- a. la legislazione speciale o un trattato internazionale lo prevede;
- b. lo Stato Schengen che ha trasmesso o reso disponibili i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare;
- c. nessun interesse preponderante degno di protezione della persona interessata si oppone alla comunicazione; e
- d. la comunicazione è indispensabile:
 - 1. all'adempimento di un compito legale da parte della persona fisica o giuridica;
 - 2. per prevenire, accertare o perseguire un reato;
 - 3. per prevenire una minaccia imminente e grave alla sicurezza pubblica; o
 - 4. per prevenire una grave violazione dei diritti di terzi.

² L'autorità competente comunica i dati alla persona fisica o giuridica con il divieto esplicito di utilizzarli per scopi diversi da quelli stabiliti dall'autorità.

6. Legge del 20 giugno 1997¹⁷ sulle armi

Art. 11 cpv. 2 lett. e

² Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti:

- e. un'indicazione sul trattamento di dati personali in relazione con il contratto secondo le disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati, se sono alienate armi da fuoco.

Art. 32f

Abrogato

Recepimento della decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. DF

Art. 32g, primo periodo

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati. ...

Art. 32h e 32i

Abrogati

7. Legge del 3 ottobre 1951¹⁸ sugli stupefacenti

Ingresso, primo comma

visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale¹⁹;
...

Art. 18b

Abrogato

Art. 18c, primo periodo

Il diritto d'accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati. ...

Art. 18d e 18e

Abrogati

¹⁸ RS 812.121
¹⁹ RS 101